**MOZIONE/ODG**

VISTO:

l’art.1, comma 2 della Direttiva 94/62/ce del Parlamento europeo e del consiglio del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio stabilisce che il fine della direttiva è di prevedere misure intese, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio a cui si affiancano, come ulteriori principi fondamentali, il reimpiego degli imballaggi, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio e, quindi, la riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti, conformemente all’art.4 della dir. 2008/98/CE sui rifiuti in tema di gerarchia nel trattamento dei rifiuti che stabilisce, anch’essa, che la prevenzione ed il riutilizzo sono ritenuti prioritari rispetto alle altre fasi di trattamento del rifiuto compreso il riciclo, le altre forme di recupero e lo smaltimento

VISTO:

l'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che prevede che:

"è introdotto, in via sperimentale e su base volontaria del singolo esercente, il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo";

VISTO:

Il decreto 3 luglio 2017, n. 142 "Regolamento recante la sperimentazione di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare, ai sensi dell'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"

CONSIDERATO:

Che il suddetto regolamento prevede all'articolo 4, comma 1, che:

"Gli esercenti aderenti alla filiera versano una cauzione contestualmente all'acquisto dell'imballaggio riutilizzabile pieno con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell'imballaggio vuoto";

CONSIDERATO:

Che lo stesso regolamento prevede, all'articolo 5, quali uniche forme di incentivazione del sistema proposto, la concessione agli operatori coinvolti del patrocinio del Ministero dell'Ambiente e di un attestato di benemerenza, oltre all'iscrizione in un apposito registro. Risultano invece assenti incentivi di tipo economico o altra facilitazione nei confronti degli operatori coinvolti dalla sperimentazione;

CONSIDERATO:

Che le forme di incentivazione contenute nell'articolo 5 del regolamento ministeriale potrebbero non risultare sufficientemente incoraggianti rispetto all’adozione del sistema del vuoto a rendere qualora non accompagnate anche da incentivi di carattere economico o di altro tipo.

CONSIDERATO:

Che il Consiglio Comunale, in un'ottica di gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti, riconosce quale azione fondamentale la riduzione ed il riutilizzo dei rifiuti di imballaggio, e che questi risultati possano essere conseguiti con successo attraverso il sistema del vuoto a rendere e la contestuale adozione dei predetti opportuni incentivi economici o di altra natura nei confronti degli operatori aderenti quale giusto riconoscimento per l’adozione di tale pratica virtuosa e che tale sperimentazione registri una ampia adesione al fine di garantirne l’esito favorevole.

**IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA**

ad approvare, *[…congiuntamente all’esame ed approvazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria del’Ente per il triennio 2018-2020*], forme di incentivo economico, quali la riduzione della tassa sui rifiuti Ta.Ri.**,** per gli esercenti, nonché per i produttori e distributori, che aderiranno alla sperimentazione di cui al predetto "Regolamento recante la sperimentazione di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare..” oppure altre forme di agevolazione.